



# COMUNE DI FLORESTA

Provincia di Messina

\*\*\*\*\*

Tel:0941 662036 - Fax: 0941 662266

Via Umberto,115

P.IVA: 01582160832

E-Mail: [sindaco@comunedifloresta.it](mailto:sindaco@comunedifloresta.it)

Prot. n. 3736 del 01.07.2022

Ord. Sind. N. 26 del 30.06.2022

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NON OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI IN POLIETILENE. DIVIETO DELL'USO DEI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE

E' intenzione di questa Amministrazione promuovere ogni iniziativa finalizzata all'incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, riciclaggio e recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità dei rifiuti da conferire in discarica.

E' obbligo generale per le pubbliche amministrazioni porre in essere ogni azione idonea al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente, nonché a favorire lo studio e le buone pratiche per facilitare il massimo recupero di energia e di risorse;

L'Unione Europea ha emanato la direttiva comunitaria ENI13432:200/AC:2005 la quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti in polietilene vengano sostituiti con quelli in materiale biodegradabile, prevedendo tra l'altro specifiche direttive aderenti alla "Strategia europea della plastica" finalizzate alla riduzione sensibile, in tutto il territorio dell'Unione, dell'uso di imballaggi in plastica, stoviglie monouso in plastica e oggetti per l'igiene personale in plastica per arrivare, all'uso esclusivo di imballaggi riciclabili, quale intervento essenziale per affrontare la questione delle microplastiche e salvaguardare l'ecosistema terrestre, marino, lacustre e fluviale;

Con l'art. 9 bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della Legge 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione dei contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

Visto il vigente O.RR.EE.LL. in Sicilia.

## ORDINA

Al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

1. Gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti/ bevande, a decorrere dal 4 luglio 2022, non potranno distribuire ai clienti sacchetti da asporto in materiale non biodegradabile. Dovranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati nelle norme UNI EN 13432 E UNI EN 14995, quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali. E' consentito, esclusivamente per i successivi trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;
2. I titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, ristoranti, paninerie, rosticcerie, friggitorie e altre attività similari aventi quale finalità la somministrazione di

alimenti e bevande, a decorrere dal 4 luglio 2022 potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, miscelatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile. E' consentito, esclusivamente per i successivi trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;

3. Agli esercizi commerciali in genere e per i generi alimentari, quali botteghe di vicinato, salumerie ecc., ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimentari, oggetti per l'igiene personale ecc. è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica quali posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, miscelatori di bevande monouso, cotton fioc non biodegradabili. A decorrere da tale data sarà consentita la vendita nei propri banchi solo di stoviglie in materiale biodegradabile. E' consentito esclusivamente, per i successivi trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;
4. I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri di ogni dimensione e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
5. I cittadini residenti di questo comune, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, dovranno dotarsi e utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
6. Coloro che alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati sul territorio di questo comune, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati esclusivamente sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
7. A tutti i visitatori di questo Comune è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

#### **AVVERTE**

- Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque/00) a €. 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della Legge 3/2003;
- I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editabile, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii.
- Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno giorni sette.

#### **DISPONE**

- che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line;
- che copia della presente venga consegnata:
  - agli esercenti le attività commerciali;
  - alle associazioni presenti sul territorio affinché ne possano divulgare il dispositivo agli iscritti e non;
- che copia della presente sia inviata:

- al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività Produttive;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U. -Dipartimento Reg. delle Acque dei Rifiuti;
- alla Prefettura di Messina;
- alla Questura di Messina;
- all'Ufficio ARPA di Messina;
- all'Ufficio ASP di Messina;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- al Responsabile dell' Area Amministrativa
- al Responsabile dell'Area Tecnica;
- al Responsabile dell'Area Vigilanza e Polizia Locale;

### **AVVISA**

- Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.
- Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con esso.

Dalla residenza Municipale, 30.06.2022

*Il Sindaco*  
*F.to Dott. Antonio Stroschio*